



COMUNE DI CORBETTA

(Provincia di Milano)

***REGOLAMENTO
DI
FOGNATURA***

Approvato con delibera C.C. N. 43 del 27/03/01

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1: Oggetto del Regolamento	5
Articolo 2: Definizioni	5
Articolo 3: Insediamenti	6
Articolo 4: Salvaguardia delle opere e della loro funzionalità	6
Articolo 5: Scarichi vietati	6
Articolo 6: Immissioni accidentali	7
Articolo 7: Scarico in zone servite da pubblica fognatura	7
Articolo 8: Scarico in zone non servite da pubblica fognatura	7
Articolo 9: Classificazione degli scarichi	7
Articolo 10: Criteri di assimilabilità	8
TITOLO II NORME TECNICHE GENERALI	9
Articolo 11: Scarico delle acque di raffreddamento	9
Articolo 12: Scarichi saltuari	9
Articolo 13: Acque meteoriche	9
Articolo 14: Smaltimenti particolari	10
Articolo 15: Smaltimenti provvisori	10
Articolo 16: Pozzi neri provvisori	10
Articolo 17 : Allacciamenti alla rete fognaria	10
Articolo 18: Notifica dell'obbligo di allacciamento	11
Articolo 19: Allacciamenti parziali	11
Articolo 20: Allacciamenti dotati di impianti di sollevamento	11
Articolo 21: Allacciamenti multipli	11
Articolo 22: Proprietà delle opere di allacciamento	11
Articolo 23: Prescrizioni tecniche e costruttive	12
Articolo 24: Strade private	12
Articolo 25: Scarichi di acque meteoriche provenienti da superfici non pavimentate	12
Articolo 26: Modifiche agli allacciamenti	12
Articolo 27: Riparazioni di tubazioni per gli allacciamenti	12
Articolo 28: Allacciamenti diretti al collettore Consortile	13
Articolo 29: Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento al collettore	13
TITOLO III DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	13
Articolo 30: Allacciamento alla fognatura comunale e autorizzazione allo scarico	13
Articolo 31: Domanda di allacciamento degli scarichi civili alla fognatura comunale	14
Articolo 32: Documenti da allegare alla domanda di allacciamento degli scarichi civili	14
Articolo 33: Istruttoria delle domande degli scarichi civili	14
Articolo 34: Limite del permesso di allacciamento degli scarichi civili	14

Articolo 35: Autorizzazione allo scarico degli insediamenti produttivi _____	15
Articolo 36: Insediamenti con destinazione d'uso ignota _____	16
Articolo 37 : Modifiche negli insediamenti _____	17
Articolo 38: Validità delle autorizzazioni allo scarico _____	17
TITOLO IV PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITA' DI ALLACCIAMENTO _____	17
Sezione I - Scarichi civili _____	17
Articolo 39: Scarichi civili _____	17
Articolo 40: Servitù di fognatura _____	18
Articolo 41: Visite tecniche ad utenze civili _____	18
Articolo 42: Impianti di pretrattamento _____	19
Articolo 43: Doccioni di facciata _____	19
Articolo 44: Incassatura _____	19
Articolo 45: Ventilazione dei collettori fognari _____	19
Articolo 46: Predisposizione di imocchi nella pubblica fognatura _____	19
Articolo 47: Allacciamenti in sede stradale _____	20
Articolo 48: Rifacimento delle opere di allacciamento _____	20
Articolo 49: Limite alla concessione di scarico civile _____	20
Articolo 50: Ammissibilità degli scarichi _____	20
Articolo 51: Prescrizioni particolari per gli scarichi di categoria C _____	20
È vietato lo scarico di reflui contenenti solventi _____	20
Sezione II – Scarichi Produttivi _____	21
Articolo 52: Allacciamento alla pubblica fognatura di scarichi produttivi _____	21
Articolo 53: Limiti di accettabilità _____	21
Articolo 54: Scarichi produttivi concessi condizionatamente _____	22
Articolo 55: Ammissibilità degli scarichi _____	22
Articolo 56: Scarichi di sostanze pericolose già assogettati alla disciplina del D.Lgs. 27 Gennaio 1992, n. 133 _____	23
Articolo 57: Scarichi contenenti sostanze radioattive _____	23
Articolo 58: Scarichi contenenti sostanze non previste dalla normativa sull'inquinamento _____	24
Articolo 59: Esercizio degli impianti aziendali di pretrattamento _____	24
Articolo 60: Messa a punto funzionale dei nuovi impianti di pretrattamento _____	24
Articolo 61: Ispezioni e controlli a scarichi produttivi _____	24
Articolo 61: Prove, analisi e misure _____	25
Articolo 63: Responsabilità _____	25
TITOLO V CANONI O DIRITTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE _____	26
Articolo 65: Tariffe a carico degli insediamenti civili _____	26
Articolo 66: Tariffe a carico degli insediamenti produttivi _____	26
TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE _____	26

Articolo 67: Deroghe	26
Articolo 68: Penali	27
Articolo 69: Sospensione/revoca delle autorizzazioni	27
Articolo 70: Entrata in vigore	27
Articolo 71: Sostituzione dei precedenti Regolamenti	27
<i>ALLEGATI</i>	

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina lo scarico nella fognatura di tutte le acque, reflue e meteoriche, provenienti da superfici e fabbricati a qualunque uso adibiti, in attuazione delle norme del Regolamento Consortile “per il servizio di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque di scarico per la gestione dei collettori intercomunali e degli impianti centralizzati di depurazione” approvato dal C.d.A del Consorzio di Tutela Ambientale del Magentino nella seduta del 08.10.99 con atto n. 145.

Articolo 2: Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento e per una corretta comprensione dei termini contenuti nello stesso Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) *Fognature*: per fognature si intendono tutte le opere pubbliche di raccolta dei reflui provenienti da *insediamenti civili e produttivi* come definiti al successivo Art. 3, dal punto di immissione dell’utente al manufatto (pozzetto, cameretta o altro) di recapito finale, rappresentato quest’ultimo dal collettore consortile, dall’impianto di depurazione o dal corpo ricettore (acqua superficiale, pozzo perdente o suolo e sottosuolo). Si intendono compresi in tale voce anche gli scaricatori di piena e le stazioni di sollevamento che inviano i reflui ai collettori e agli impianti consortili;
- b) *Rete fognaria*: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- c) *Agglomerato*: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così a rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
- d) *Scarico*: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semi liquide, comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- e) *Scarico idrico*: qualsiasi refluò che dopo essere stato utilizzato per qualsiasi scopo non possa più venire ulteriormente sfruttato;
- f) *Acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e a servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- g) *Acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- h) *Fognatura mista*: rete di fognatura che raccoglie nelle stesse canalizzazioni sia le acque in tempo asciutto che quelle meteoriche;
- i) *Fognatura separata*: rete di fognatura che raccoglie le acque di tempo asciutto separatamente da quelle meteoriche;
- j) *Potenziamento di fognatura*: tutti i lavori e le opere eseguite su uno o più tronchi di fognatura già collegati, anche in via indiretta, al collettore, che possono comportare una variazione qualitativa e/o quantitativa dei liquami addotti;
- k) *Ampliamento di fognatura*: estensione di uno o più tronchi di fognatura già collegati, anche in via diretta, al collettore;
- l) *Collettori e opere di collettamento*: essi sono rappresentati dai condotti di convogliamento agli impianti di depurazione dei reflui provenienti dai condotti terminali delle reti fognarie pertinenti al centro abitato. Lungo il tracciato dei collettori possono sussistere impianti di sollevamento e

di rilancio delle acque nonché scaricatori di piena. I limiti fisici di competenza di tali opere sono rappresentati dai manufatti di allacciamento delle fognature comunali, o dai pozzetti di immissione nel caso di utenti privati, e dal pozzetto di arrivo al depuratore realizzato o da eseguirsi. I collettori sono di norma di proprietà consortile e sono gestiti dallo stesso consorzio.

- m) *Cameretta di ispezione e controllo*: manufatto realizzato per l'eventuale misurazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché per il prelievo di campioni, conforme allo schema tipo di cui all'ALLEGATO 1;
- n) *Depuratori*: si intendono gli impianti e le pertinenze relative per il trattamento dei reflui collettati. Essi sono costituiti da manufatti, apparecchiature e opere connessi necessari per il corretto funzionamento del processo depurativo.

Articolo 3: Insediamenti

Ai fini del presente Regolamento gli insediamenti sono classificati in *civili e produttivi*.

Insediamenti civili: uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Gli edifici possono essere adibiti ad esempio ad attività residenziali ed a servizi, ovvero ad ogni altra attività che dia comunque origine a scarichi terminali qualitativamente analoghi a quanto sopra indicato. E', inoltre, da considerare insediamento civile l'impresa agricola che da luogo a scarico terminale e posseda i requisiti individuati con delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 08.05.1980.

Insediamento produttivo: uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali qualitativamente diversi da quelli derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività commerciale e di produzione di beni;

Articolo 4: Salvaguardia delle opere e della loro funzionalità

Fermo restando il rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente in materia, la quantità e la qualità degli scarichi, di qualunque natura, ammessi in fognatura comunale dovranno essere in ogni caso tali da:

- a) Non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della fognatura, del collettore e dell'impianto di depurazione;
- b) Garantire che le reti fognarie, i collettori, l'impianto di depurazione e loro manufatti non siano danneggiati;
- c) Non interferire negativamente sul processo di depurazione.

Articolo 5: Scarichi vietati

E' vietato immettere nella rete fognaria liquidi che presentino caratteristiche fisiche e chimiche tali da poter costituire pregiudizio per l'integrità e la funzionalità dei manufatti di fognatura, nonché produrre negativa interferenza con il funzionamento di tutto il sistema fognario. In modo particolare è fatto divieto di immettere nella pubblica fognatura materiali come:

- a) Sostanze liquide infiammabili, esplosive, tossiche o che possano provocare emissioni gassose di analoga natura;
- b) Fluidi ad alta viscosità;
- c) Sostanze che possano danneggiare le condutture o gli impianti;
- d) Sostanze radioattive;
- e) Acque con temperatura superiore ai 30° C (limite indicativo e in relazione al volume del refluo);
- f) Grassi e oli;
- g) Sostanze solide, anche se triturate, che possano provocare depositi e/o ostruzioni nei manufatti come stracci, immondizia, sabbie, fanghi di depurazione, residui di lavorazione;

- h) Sostanze che in qualsiasi modo possano costituire una minaccia per l'incolumità di uomini e animali.

Articolo 6: Immissioni accidentali

Qualora si verificano eventi accidentali che possano comportare l'immissione nella fognatura comunale di sostanze di qualsiasi genere non conformi al presente Regolamento, il responsabile dell'immissione deve adottare tutte le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare gli eventuali danni, dandone immediata comunicazione a mezzo fax al Comune di Corbetta, all'A.R.P.A. competente per territorio e all'Ente Gestore del Servizio di Depurazione.

Eventuali danni che possano derivare dall'immissione accidentale saranno integralmente a carico del responsabile.

Articolo 7: Scarico in zone servite da pubblica fognatura

Tutte le acque di scarico ed in genere tutte le acque di rifiuto e le materie fecali derivanti da stabili a qualsiasi uso destinati, prospicienti vie, piazze, spazi pubblici provvisti di condotte fognarie devono essere allacciate alla pubblica fognatura, previa richiesta di allacciamento e autorizzazione preventiva all'allacciamento ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 62/85 l'Amministrazione Comunale provvede a individuare le zone servite da pubblica fognatura con delibera di Giunta Comunale.

Nelle zone servite dalla fognatura comunale tutti gli scarichi esistenti, ad esclusione degli scarichi di cui al successivo art. 11 aventi recapiti diversi, devono essere allacciati alla pubblica fognatura nei tempi tecnici strettamente necessari.

Articolo 8: Scarico in zone non servite da pubblica fognatura

Nelle zone non servite da pubblica fognatura, gli scarichi provenienti da insediamenti civili, così come definiti dal comma 2 dell'art. 3 del presente Regolamento, dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.77 "Criteri, metodologia e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lettera b), d) ed e) della L. 10.05.76 n. 319 e modifiche" e dagli art.li 15 e 17 della Legge Regionale 27.05.1985 n. 62.

Non possono essere comunque attivati nuovi scarichi provenienti da insediamenti produttivi e civili di categoria C e D, con recapito sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.

Articolo 9: Classificazione degli scarichi

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152 del 11.05.1999 e della Legge Regionale 62/85 gli scarichi sono classificati in:

- a) Scarichi provenienti da insediamenti civili,
- b) Scarichi provenienti da insediamenti produttivi,
- c) Scarichi assimilabili ai civili.

a) Scarichi provenienti da insediamenti civili:

Ai fini della loro disciplina, gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili sono distinti nelle seguenti categorie:

categoria A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

categoria B: scarichi provenienti da:

B1 insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi scolastici e sanitari di consistenza uguale o superiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

B2 insediamenti diversi da quelli delle categorie A e B assimilati, in base ai criteri dell'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 62/85, a quelli provenienti da insediamenti abitativi;

categoria C: scarichi di acque di rifiuto di insediamenti adibiti a prestazione di servizi, individuati ai sensi della delibera G.R. 24.6.1986 n. 4/10562, ovvero;

- a) Stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico;
- b) Lavanderie a umido e tintorie;
- c) Studi e laboratori fotografici e radiografici;
- d) Depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione;
- e) Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;
- f) Mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori;
- g) Macelli annessi ai negozi di vendita di carne;

categoria D: D1: scarichi delle categorie A e B1 qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici o biologici,

D2: scarichi diversi da quelli delle categorie A, B, C e D1.

b) Scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Ai fini della loro disciplina gli scarichi degli insediamenti produttivi sono così distinti, in base alla loro natura:

acque di processo: acque che subiscono alterazioni in conseguenza del loro uso nei cicli produttivi;

acque di raffreddamento: acque che non subiscono alterazioni in conseguenza del loro uso nei cicli produttivi salvo che per il parametro "temperatura";

acque nere: acque provenienti dai servizi igienico-sanitari, dalle cucine, dalle mense e le cui caratteristiche chimico-fisiche derivano prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico;

acque meteoriche: acque di pioggia ricadenti da tetti, piazzali e da qualunque superficie.

Articolo 10: Criteri di assimilabilità

Ai sensi del comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs. 152 del 1999 sono considerate assimilabili alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonché le acque reflue provenienti da:

- a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
- c) imprese dedite alle attività di cui ai punti 1 e 2 che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

TITOLO II NORME TECNICHE GENERALI

Articolo 11: Scarico delle acque di raffreddamento

Le acque di raffreddamento definite come acque che non subiscono alterazioni in conseguenza del loro uso nei cicli produttivi, salvo che per il parametro “temperatura”, e che provengono da nuovi insediamenti, devono essere in via prioritaria riciclate o, nel rispetto della normativa vigente, scaricate in recapiti diversi dalla fognatura. In caso di riciclo delle acque usate l'Amministrazione Comunale, su parere dell'Ente Gestore dell'Impianto di Depurazione, si riserva di concedere deroghe in applicazione del comma 10 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/99.

L'immissione di acque di raffreddamento in contrasto con quanto indicato può essere consentita dal Consorzio solo in casi particolari e motivati.

Per gli insediamenti esistenti l'Amministrazione Comunale giudicherà caso per caso con l'intendimento di pervenire nel più breve tempo possibile al divieto di scarico in fognatura comunale delle acque di raffreddamento.

Articolo 12: Scarichi saltuari

L'Amministrazione Comunale previo parere dell'A.R.P.A. e dell'Ente Gestore del Servizio di Depurazione, al fine di equalizzare ed uniformare le qualità delle acque ammesse alla Pubblica fognatura, potrà vincolare il rilascio dell'autorizzazione allo scarico all'installazione di sistemi di equalizzazione ed omogeneizzazione degli scarichi, fatto salvo il principio che il rispetto dei limiti non può essere raggiunto con diluizione dovuta a miscele di scarichi parziali con caratteristiche diverse. Per gli scarichi saltuari, l'Amministrazione Comunale, su parere dell'A.R.P.A. e dell'Ente Gestore del Servizio di Depurazione, potrà fissare sia il giorno che la fascia oraria dello scarico. In ogni caso ai sensi dell'art. 22 della L.R. 62/85 e' fatta salva la facoltà, da parte dell'Ente Gestore del Servizio di Depurazione, di imporre limiti di accettabilità e norme specifiche per scarichi provenienti da: bagni esausti, soluzioni concentrate di spurgo riutilizzate più volte nei processi di lavorazione.

Articolo 13: Acque meteoriche

I nuovi insediamenti civili di categoria B2, D, C e gli insediamenti produttivi di cui all'art. 9, comma 2, del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 62/85, hanno l'obbligo di separare le acque di prima pioggia, individuate ai sensi dell'art. 20 comma 2 della L.R. 62/85 che dovranno essere convogliate in fognatura comunale, mediante opere di smaltimento indipendenti.

L'immissione di acque meteoriche in contrasto con quanto indicato può essere consentita dall'Ente Gestore del Servizio di Depurazione solo in casi particolari e motivati. Qualora da un insediamento produttivo siano scaricate complessivamente acque utilizzate nel ciclo produttivo in misura superiore a 50.000 mc/a, è fatto obbligo l'installazione, per ogni punto di scarico, di un adeguato sistema per la misura della portata avente caratteristiche che saranno definite dall'Ente Gestore del Servizio di Depurazione. Potrà inoltre essere richiesta l'installazione di un campionatore automatico.

Le acque meteoriche di tutte le altre categorie di nuovi insediamenti, nonché quelle di 2^a pioggia delle categorie civili B2, C, D e produttive dovranno essere convogliate o in corsi d'acqua superficiali o nel suolo/sottosuolo attraverso un sistema di dispersione per subirrigazione, o in ogni caso ciò non sia fattibile, per mezzo di pozzo perdente. Le acque meteoriche di seconda pioggia derivanti esclusivamente dalla copertura dei fabbricati previo opportuno recupero e riutilizzo per scopi non potabili (irrigazione, alimentazione rete antincendio, ecc.) nello spirito delle indicazioni di cui alla L. 36/94, possono essere recapitate nel suolo/sottosuolo preferibilmente per

subirrigazione e in subordine per mezzo di pozzo perdente, fatto salvo il rispetto dell'art.6 del D.P.R. 236/88 e del vigente Regolamento d'Igiene.

E' vietato introdurre nei tubi pluviali qualsiasi scarico all'infuori delle acque meteoriche. Il convogliamento diretto in fognatura comunale delle acque meteoriche dovrà essere previsto con rete indipendente e campionabile nel pozzetto di prelievo campioni di acque per analisi generale; lo smaltimento delle acque meteoriche previo passaggio in cameretta di derivazione dovrà avvenire sempre con reti indipendenti ed autonomamente campionabili, prima della commistione con altri scarichi con i seguenti possibili modi:

- campionamento diretto da cameretta di derivazione. La cameretta di derivazione deve essere provvista di sigilli, aventi dimensioni minime di cm. 40x40 (diametro cm. 40), posti in corrispondenza degli scomparti di prima e seconda pioggia che devono però garantire un accumulo di acqua di almeno cm. 50 dalla quota inferiore del setto di separazione;
- campionamento per mezzo di pozzetti di prelievo. Immediatamente a valle degli scomparti di prima e seconda pioggia devono essere posti regolamentari pozzetti di prelievo campioni di acque per analisi.

L'Amministrazione Comunale, previo parere dell'A.R.P.A. e dell'Ente Gestore del Servizio di Depurazione, può derogare al criterio generale ogni qual volta sussistano verificate impossibilità tecniche.

Articolo 14: Smaltimenti particolari

A seguito di specifica richiesta dell'interessato, l'Amministrazione Comunale dopo aver constatato l'impossibilità di concedere l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, su conforme parere dell'ufficio tecnico comunale e dell'A.R.P.A., potrà consentire lo scarico delle acque bianche e/o nere, in recapiti diversi dalla fognatura comunale previ i dovuti accorgimenti per la loro depurazione e sempre nel rispetto della Delibera del Comitato Interministeriale 4/2/1977, fatto salvo l'ottenimento delle autorizzazioni allo scarico previste dalle vigenti leggi.

Articolo 15: Smaltimenti provvisori

L'Amministrazione Comunale può permettere allacciamenti provvisori necessari a cantieri per la costruzione di nuovi edifici o altro, nel rispetto di quanto contenuto negli articoli del presente Regolamento e previo parere dell'Ente Gestore del Servizio di Depurazione. Dove possibile si autorizzeranno allacciamenti utilizzabili poi in via definitiva per gli edifici in corso di edificazione.

Articolo 16: Pozzi neri provvisori

L'Amministrazione Comunale, su conforme parere dell'ufficio tecnico e della competente autorità sanitaria, può consentire che in zone non servite da pubbliche fognature ovvero per altri particolari motivi, siano posti in essere pozzi neri, provvisori, comunque impermeabili e non odori.

Articolo 17 : Allacciamenti alla rete fognaria

Tutti i frontisti prospicienti vie, piazze, spazi pubblici forniti da condotte fognarie, debbono essere allacciati alle pubbliche fognature. I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, a loro spesa, entro il termine prestabilito di anni due dalla data di notifica di allacciamento di cui al successivo art. 18, alla eliminazione di eventuali pozzi neri, pozzi perdenti esistenti o altri sistemi di smaltimento e, nello stesso tempo, dovrà provvedere alla canalizzazione interna alla fognatura stradale che sarà eseguita secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico comunale a spese dell'interessato. Nel caso in cui siano presenti reti interne alla proprietà privata, queste saranno allacciate solo dopo verifica della loro idoneità da parte dell'ufficio tecnico comunale e previa separazione delle acque meteoriche da quelle nere. Il Comune, previo parere dell'A.R.P.A., può imporre tempi più brevi per l'allacciamento, per ragioni igienico-sanitarie dovute a cattivo

stato dei manufatti e opere di fognatura interna o per motivi di salvaguardia delle falde acquifere sotterranee. Il provvedimento va notificato all'interessato almeno 6 mesi prima della data fissata per l'allacciamento. Con apposita delibera consiliare si stabilirà la tariffa che dovrà far carico all'utente, per l'allacciamento e le tariffe per i sopralluoghi e le visite tecniche obbligatorie dell'ufficio tecnico comunale previsti dai successivi articoli. Gli stabili che sono costruiti posteriormente alla installazione della rete fognaria devono presentare domanda di allacciamento contestualmente con la domanda per la concessione edilizia, assoggettandosi al pagamento delle spese e diritti di allacciamento previsti dalla tariffa in vigore. I proprietari delle strade e piazze private, sono obbligati alla costruzione della regolare fognatura lungo le strade e piazze stesse ed al loro allacciamento alla fognatura pubblica. Qualora i proprietari interessati non provvedano alla costruzione della fognatura ed al suo allacciamento alla fognatura pubblica, sarà facoltà del Comune provvedere all'esecuzione dell'opera a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti la strada o piazza privata, tutte le spese relative, proporzionalmente alle superfici coperte e pavimentate servite dalla fognatura da costruire.

Articolo 18: Notifica dell'obbligo di allacciamento

L'autorità comunale notificherà ai proprietari degli edifici l'obbligo di allacciamento previsto dall'art. 7, salva la possibilità da parte degli interessati di giustificare la validità del sistema di smaltimento in atto che, se riconosciuto idoneo o difficilmente modificabile a giudizio insindacabile dell'ufficio tecnico comunale e dell'A.R.P.A., potrà essere mantenuto in atto.

Articolo 19: Allacciamenti parziali

Nel caso in cui non sia possibile allacciare l'intero stabile al canale di fognatura, il Comune potrà permettere, per un periodo, non superiore a mesi sei che l'allacciamento sia limitato ad una parte soltanto dell'immobile stesso, consentendo, per il resto, l'uso provvisorio di scarichi di cui agli articoli 15 e 16 del presente Regolamento, finché l'allacciamento sia reso possibile per intero. Le disposizioni di questo comma saranno comunque applicate con i criteri della massima restrizione e soltanto nei casi in cui si costati la materiale impossibilità di attuazione degli allacciamenti.

Articolo 20: Allacciamenti dotati di impianti di sollevamento

Quando sia constatata l'impossibilità d'immettere gli scarichi privati per normale gravità nella fognatura comunale, il Comune potrà, autorizzare od obbligare l'installazione d'impianti meccanici di elevazione con condutture perfettamente impermeabili, allo scopo d'immettere le acque reflue nei collettori medesimi. Il privato dovrà presentare all'uopo idonea documentazione con indicazione del tipo e portata della pompa, quota, sezione quotata, ecc.

Articolo 21: Allacciamenti multipli

Due o più fabbricati, aventi esclusivamente scarichi civili, possono essere allacciati in un unico punto della rete urbana a condizione che in corrispondenza degli incroci delle canalizzazioni siano posti idonei pozzetti di ispezione in modo da agevolare la manutenzione su tutte le linee.

Non è consentita in nessun caso l'unione di più linee convoglianti acque reflue industriali provenienti da aziende diverse: dette linee devono possedere ciascuna un proprio punto di immissione nella rete Comunale.

Articolo 22: Proprietà delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento esistenti tra il condotto principale e la cameretta di immissione sono di proprietà comunale per la parte ricadente sul suolo pubblico e di proprietà privata per la parte restante; nel caso in cui le opere siano state eseguite da privati, le stesse rimarranno di proprietà comunale.

Articolo 23: Prescrizioni tecniche e costruttive

I manufatti e le condotte per gli allacciamenti degli scarichi dovranno assicurare la perfetta osservanza delle norme vigenti al momento della concessione dell'autorizzazione all'allacciamento, nonché le prescrizioni tecniche riportate nel successivo TITOLO IV. Le immissioni nelle condotte stradali debbono essere fatte tramite gli imbocchi già predisposti sulle condotte medesime a cura del Comune. In caso contrario l'immissione deve essere eseguita come prescritto dall'ufficio tecnico comunale. Per ogni scarico di eventuali acque bianche, nere o miste, deve essere previsto un allacciamento separato con relativi pozzetti d'ispezione, salvo i casi speciali autorizzati dal Comune. Tali pozzetti, onde evitare interferenze con gli altri servizi sotterranei, non devono mai distare oltre 50 cm. dalla facciata e la tubazione per l'allacciamento deve scendere verticalmente in corrispondenza del pozzetto d'ispezione, a profondità sufficiente per sottopassare tutti gli altri servizi.

Articolo 24: Strade private

I collettori fognari lungo le strade private devono essere autorizzati qualora sussista la possibilità di collegamento alla pubblica fognatura a cura e spese degli interessati. Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla fognatura pubblica.

Articolo 25: Scarichi di acque meteoriche provenienti da superfici non pavimentate

Tali scarichi dovranno essere convogliati in acque superficiali sul suolo, e negli strati superficiali del suolo e non in fognatura. Solo in caso d'evidente comprovata impossibilità di scarico è possibile convogliare in pubblica fognatura le acque a condizione che prima dell'immissione si provveda al posizionamento di uno specifico manufatto di contenimento e di decantazione separato dalle acque reflue restanti, secondo le indicazioni che verranno di volta in volta fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale e previo parere dell'Ente Gestore del Servizio di Depurazione.

Articolo 26: Modifiche agli allacciamenti

Qualora a richiesta del proprietario dello stabile e con il consenso del Comune, si dovessero introdurre modificazioni agli allacciamenti, esse saranno eseguite a spese del proprietario stesso.

Articolo 27: Riparazioni di tubazioni per gli allacciamenti

Tutte le riparazioni, o più in generale gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti ai collettori stradali debbono essere sempre eseguite dai titolari degli scarichi previa comunicazione all'Amministrazione Comunale. Qualora durante le operazioni di riparazione si costatassero rotture od ingombri alla rete fognaria pubblica, gli stessi devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio tecnico comunale, il quale provvederà al ripristino. In caso tali inconvenienti fossero cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti o di terzi, tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo, nonché i compensi per le visite tecniche, saranno a carico del proprietario dello stabile ovvero di chiunque altro abbia provocato il danno. Sono comunque fatte salve le sanzioni che le leggi od i regolamenti prevedano in ordine al fatto dannoso.

Articolo 28: Allacciamenti diretti al collettore Consortile

Per casi particolari e motivati, qualora ricorrano circostanze che consentano il recapito di scarichi provenienti da insediamenti civili o produttivi in pubblica fognatura, l'Ente Gestore del Servizio di Depurazione, può autorizzare allacciamenti diretti al collettore.

L'allacciamento in collettore dovrà comunque avvenire in una delle esistenti camerette di ispezione e in conformità allo schema tipo di allacciamento di cui all'ALLEGATO 1.

A tal fine il titolare dell'attività da cui origina lo scarico dovrà presentare all'Ente Gestore del Servizio di Depurazione Gestore del Servizio di Depurazione, e per conoscenza al Comune, domanda di allacciamento diretto in collettore, corredata dai documenti, in triplice copia, previsti dai punti a) e c) dell'articolo 35.

In questi casi, gli scarichi possono essere effettuati senza interposizione di fossa settica o biologica.

Articolo 29: Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento al collettore

La costruzione delle opere necessarie all'allacciamento al collettore, è realizzata interamente a cura, spese e sotto la piena responsabilità del richiedente.

La proprietà dei manufatti di allacciamento resta del richiedente così come ogni e qualsiasi opera ed onere derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono altresì a carico del richiedente tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi occorrenti per l'allacciamento come i permessi e gli accorgimenti in fatto di salvaguardia di altri servizi che dovessero interferire nonché tutte le misure di sicurezza del traffico stradale e per le incolumità delle persone.

Ad autorizzazione rilasciata, il titolare dello scarico con preavviso scritto trasmesso anche a mezzo fax, segnalerà almeno 15 giorni prima la data di inizio lavori.

L'Ente Gestore del Servizio di Depurazione vigilerà affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità alle eventuali prescrizioni impartite e potrà, con preavviso scritto al titolare dello scarico, al Comune e alla ditta esecutrice delle opere, sospendere i lavori di allacciamento qualora riscontrasse la mancata osservanza delle prescrizioni o la mancata esecuzione a regola d'arte.

L'Ente Gestore del Servizio di Depurazione potrà comunque tutelarsi ulteriormente nelle adeguate sedi, qualora riscontrasse, anche a lavori ultimati, gravi inadempienze, abusi, omissioni o quant'altro possa compromettere la funzionalità delle proprie infrastrutture ed impianti.

TITOLO III DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

Articolo 30: Allacciamento alla fognatura comunale e autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Per gli insediamenti civili, come definiti nel presente Regolamento, è sufficiente essere in possesso del permesso di allacciamento alla fognatura comunale. Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, devono essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico.

Articolo 31: Domanda di allacciamento degli scarichi civili alla fognatura comunale

Qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili (categoria A e B1 ai sensi dell'art.9, punto a)) deve essere autorizzato mediante permesso di allacciamento alla fognatura comunale. Gli interessati dovranno inoltrare documentata domanda al Sindaco, redatta su appositi moduli predisposti dall'ufficio tecnico comunale (ALLEGATO 4). Nella domanda dovranno essere indicate le presumibili date di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alla fognatura interna fino al punto di allacciamento.

Articolo 32: Documenti da allegare alla domanda di allacciamento degli scarichi civili

Alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo precedente dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico libero professionista:

- A) Pianta generale e sezioni del fabbricato, nella scala di almeno 1:500;
- B) Pianta in scala da 1:100 del piano terreno fabbricato, con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultano i diametri dei tubi, i pozzetti di ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- C) Disegni dettagliati in scala non minore di 1:100 per eventuali impianti di sollevamento qualora si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere;
- D) Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento ai disegni di cui ai numeri precedenti; in detta relazione saranno fornite (facendone i computi necessari) le indicazioni seguenti:
 - 1) area complessiva della proprietà;
 - 2) area coperta e pavimentata di cortile;
 - 3) numero, superficie e cubatura dei piani, compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
 - 4) la fonte d'approvvigionamento idrico ed i presunti quantitativi annui;
 - 5) il sistema di dispersione delle acque meteoriche.

Articolo 33: Istruttoria delle domande degli scarichi civili

L'ufficio tecnico comunale curerà l'istruttoria delle singole domande sia sotto il profilo del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento che di quelle del Regolamento edilizio e, acquisito anche il parere dell'autorità sanitaria competente, proporrà all'amministrazione comunale il conseguente provvedimento di allacciamento. L'istruttoria della pratica, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo sanitario, dovrà risultare da apposito parere apposto su ogni singolo allegato alla domanda. L'eventuale parere condizionato dovrà essere motivato. Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere prodotta la quietanza del tesoriere comunale relativa al versamento dei diritti di allacciamento fissati dal Comune. Nella stessa autorizzazione dovranno essere indicati:

- a) il termine entro cui dovranno essere ultimati i lavori;
- b) le eventuali prescrizioni o condizioni che dovranno essere osservate sia per la costruzione che per la conduzione dello scarico.

Articolo 34: Limite del permesso di allacciamento degli scarichi civili

Il permesso di allacciamento alla fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale fu richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai tipi depositati presso il Comune. Pertanto non potranno allacciarsi altre parti degli stabili e tantomeno di stabili contigui, anche se dello stesso proprietario, senza aver prima ottenuto il permesso dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 35: Autorizzazione allo scarico degli insediamenti produttivi

L'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura di liquami provenienti dagli insediamenti di cui agli art. 9, punto a), categorie B2, C, D, punto b) e punto c) è rilasciata dal Comune, ente gestore della pubblica fognatura, su parere dell'A.R.P.A. e dell'Ente Gestore del Servizio di Depurazione. La domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura deve essere presentata in carta legale utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli Uffici Tecnici Comunali (ALLEGATO 5) e deve essere corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:

a) scarico proveniente da insediamento di tipo residenziale e da servizi classificabile in categoria B2 – C – D ai sensi della normativa regionale vigente

1. Scheda tecnica conforme al modello contenuto nell'ALLEGATO 1
2. Estratto mappa cartografica in scala 1: 1000 indicante la localizzazione dell'insediamento;
3. Planimetria dell'insediamento in scala opportuna (1:200 o 1: 500) indicante:
 - La rete di acque meteoriche in colore azzurro;
 - La rete di acque nere in colore verde;
 - La posizione dei pozzi perdenti;
 - La posizione degli eventuali sistemi di trattamento dei reflui civili;
 - La posizione della cameretta di ispezione e controllo sullo scarico generale prima dell'immissione in fognatura comunale o collettore;
 - Il punto di immissione in fognatura comunale o collettore;
4. Particolari costruttivi del collegamento alla fognatura comunale o collettore e della cameretta di ispezione e controllo conforme allo schema tipo contenuto nell'ALLEGATO 1.
5. Particolari costruttivi del manufatto separatore delle acque di prima pioggia, se richiesto.

b) scarico proveniente da insediamento produttivo

1. Scheda tecnica conforme al modello contenuto nell'ALLEGATO 1;
2. Estratto mappa cartografica in scala 1: 1000 indicante la localizzazione dell'insediamento;
3. Planimetria dell'insediamento in scala opportuna (1:200 o 1: 500) indicante:
 - La rete di acque meteoriche in colore azzurro;
 - La rete di acque nere in colore verde;
 - La rete delle acque di raffreddamento in colore giallo;
 - La rete di acque di processo in colore rosso;
 - La rete di acque con scarichi parziali contenenti le sostanze indicate al 5° comma dell'articolo 28 del D.Lgs 152/99 in colore viola, con relativa cameretta di ispezione e controllo;
 - La posizione dei pozzi perdenti;
 - La posizione della cameretta di ispezione e controllo sullo scarico generale da posizionarsi prima dell'immissione in fognatura comunale o collettore e in luogo facilmente accessibile;
 - La posizione dell'eventuale impianto di pretrattamento;
 - Planimetria, schema di processo e descrizione dell'eventuale impianto di pretrattamento;
 - I punti di stoccaggio di materie prime, prodotti finiti, reagenti, o di altre sostanze liquide idrosolubili;
 - I punti di prelievo autonomo e/o acquedotto;
 - Il punto di immissione in fognatura comunale o collettore;
4. Particolari costruttivi del collegamento alla fognatura comunale o collettore e della cameretta di ispezione e controllo conforme allo schema di tipo contenuto nell'ALLEGATO 1;
5. Particolari costruttivi del manufatto separatore delle acque di prima pioggia se richiesto.

c) Scarico proveniente da ciclo produttivo specificato dalla tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99

1. Scheda tecnica conforme al modello dell'ALLEGATO 1;
2. Dati e informazioni previsti dalla normativa richiamata.

L'autorizzazione allo scarico potrà essere rilasciata in via provvisoria dopo una valutazione della documentazione presentata e una verifica del rispetto dei limiti di accettabilità previsti dall'Ente Gestore dell'impianto di depurazione centralizzato, da verificarsi tramite campionamento reflui qualora il servizio di Igiene lo ritenga opportuno in relazione alla tipologia dello scarico. L'efficacia della Autorizzazione rilasciata rimarrà condizionata alla presentazione delle analisi da parte del titolare dello scarico o da accertamenti analitici da compiersi a cura dell' e a spese dell'interessato che attestino la conformità dello scarico ai limiti previsti. Il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico è inoltre subordinato a quanto segue:

- l'utente deve partecipare agli oneri di gestione della rete di collettamento e dell'impianto di depurazione, nei termini stabiliti dalla legge n° 153/81 e dalla L.R. 25/81 e loro modificazioni e integrazioni;
- l'utente deve versare la somma fissata dalla Delibera del Consiglio Comunale per l'istruttoria della pratica;
- il versamento della dovuta tassa regionale.
- il pagamento all'ASL della tariffa per pareri richiesti in materia di igiene e sanità pubblica.

Per gli scarichi di attività esistenti, il Servizio di Igiene accerta, a seguito di analisi, la qualità dello scarico; nel caso di esito non conforme ai limiti tabellari il Servizio di Igiene propone al Responsabile dell'ufficio comunale competente o alla Provincia di provvedere:

- alla revoca dell'autorizzazione;
- alla inibizione immediata dello scarico, con l'avvertimento che lo stesso potrà essere riattivato dopo il rilascio di nuova autorizzazione in base alla presentazione di una nuova domanda, alla quale dovrà essere allegata la documentazione attestante gli accorgimenti adottati al fine di prevenire nuovi episodi di inquinamento, nonché l'efficacia dei presidi depurativi con riferimento particolare ai parametri accertati con valori eccedenti i limiti di legge.

Articolo 36: Insedimenti con destinazione d'uso ignota

Nel caso di edifici la cui destinazione d'uso non sia nota all'atto di esecuzione dei lavori di allacciamento (es. lottizzazioni industriali) l'autorizzazione all'allacciamento è rilasciata unicamente ai fini edili.

In ogni caso, i lavori di fognatura devono essere realizzati prevedendo per ogni punto di scarico generale e la eventuale immissione in fognatura delle sole acque di prima pioggia, determinate in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente e nell'ALLEGATO 1, con esclusione delle restanti acque meteoriche.

La relazione tecnica dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. Estratto mappa cartografica in scala 1: 1000 indicante la localizzazione dell'insediamento;
2. Planimetria dell'insediamento in scala opportuna (1:200 o 1: 500) indicante:
 - La rete di acque meteoriche in colore azzurro;
 - La rete di acque nere in colore verde;
 - La posizione dei pozzi perdenti;
 - La posizione degli eventuali sistemi di trattamento dei reflui civili;
 - La posizione della cameretta di ispezione e controllo sullo scarico generale prima dell'immissione in fognatura comunale o collettore;
 - Il punto di immissione in fognatura comunale o collettore;
3. Particolari costruttivi del collegamento alla fognatura comunale o collettore e della cameretta di ispezione e controllo conforme allo schema tipo contenuto nell'allegato "norme tecniche";

4. Particolari costruttivi del manufatto separatore delle acque di prima pioggia, se richiesto.

Prima dell'inizio dell'attività, per ciascun insediamento, il titolare dell'attività da cui origina lo scarico provvede in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 35.

Articolo 37 : Modifiche negli insediamenti

Per gli insediamenti civili di categoria B2, C e D soggetti a diversa destinazione d'uso che abbia cessata attività, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, il titolare dell'insediamento deve darne comunicazione scritta al Comune e all'Ente Gestore del Servizio di Depurazione entro 15 giorni dalla variazione effettuata.

Per gli insediamenti produttivi, in caso di variazioni della qualità e/o della quantità delle acque reflue scaricate, si applica il disposto dell'articolo 35.

Per **variazione di qualità** si deve intendere una variazione dell'attività svolta che possa comportare la presenza nelle acque scaricate di sostanze diverse da quelle già segnalate con la precedente richiesta di autorizzazione.

Per **variazione di quantità** si deve intendere una variazione nelle attività svolte che possa comportare lo scarico di quantità di acque superiore a quelle già segnalate con la precedente richiesta di autorizzazione.

Qualora la variazione di qualità o quantità sia ritenuta dal titolare dell'autorizzazione poco significativa, potrà essere formulata richiesta di parere preventivo circa l'effettiva necessità di nuova autorizzazione al direttore dell'Ente Gestore del Servizio di Depurazione che si esprimerà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Per il cambiamento di ragione sociale e/o la persona fisica titolare dell'attività, fuori dai casi previsti nei precedenti commi, dovrà essere data comunicazione scritta al Comune e all'Ente Gestore del Servizio di Depurazione entro 15 giorni dalla variazione intervenuta richiedendo la volturazione dell'autorizzazione esistente alla nuova situazione.

Articolo 38: Validità delle autorizzazioni allo scarico

Le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti produttivi hanno validità quadriennale dalla data di rilascio.

In mancanza della richiesta di rinnovo da parte del titolare presentata con le modalità previste dall'articolo 45 comma 7 del D.Lgs. 152/99, si intendono decadute ad ogni effetto di legge.

TITOLO IV PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITA' DI ALLACCIAMENTO

Sezione I - Scarichi civili

Articolo 39: Scarichi civili

Gli edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla fognatura stradale salvo casi speciali. Ai piedi delle colonne verticali e nei punti di incrocio della rete interna debbono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione. Le acque piovane non debbono essere immesse nella rete fognaria, ma smaltite sul suolo, sottosuolo o acque superficiali, ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento. Nei casi particolari ove l'autorità comunale permette lo scarico delle acque meteoriche in fognatura, lo stesso dovrà avvenire a condizione che siano immesse nella rete interna a valle delle fosse settiche o Imhoff. Nella linea di scarico delle acque meteoriche non potranno essere assolutamente introdotti altri scarichi di diversa natura. Le condotte interne dei fabbricati, eseguite in orizzontale, di adeguato diametro commisurato alla portata da allontanare, dovranno essere costituite da tubi in materiale

assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che le percorrono, assicurando inoltre la perfetta impermeabilità dei vari manufatti levigati internamente. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto, in comunicazione con la rete fognaria, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone a tenuta stagna. Le eventuali caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dai cortili, e le pilette per la raccolta delle acque dagli ambienti, dovranno essere muniti d'interruzione idraulica o sifone. Le eventuali caditoie dovranno essere inoltre dotate di vaschette per la trattenuta dei materiali grossolani. Qualora le caratteristiche tecniche del condotto comunale non consentano un regolare deflusso dei reflui gli scarichi, eccetto le eventuali acque meteoriche, devono subire pretrattamento mediante fosse Imhoff o settiche prima dell'immissione nella rete pubblica salvo i casi previsti dal successivo art.42. Al fine di consentire l'autolavaggio le tubazioni interne ed il collettore in uscita non dovranno avere pendenze inferiori all'1% e diametri superiori a 20 cm. Dovranno essere eseguite in materiali idonei levigati internamente e con giunti posti in opera con la massima cura; il tratto tra il limite di proprietà e il condotto fognario dovrà essere preceduto dall'interposizione di tre pezzi speciali in apposito pozzetto: ispezione – sifone Firenze – ispezione, inoltre il manufatto di allacciamento alla pubblica fognatura dovrà essere realizzato in gres ceramico per evitare cedimenti, infiltrazioni, occlusioni o quant'altro riscontrabile con materiali meno pregiati. Il manufatto di immissione nella condotta stradale, qualora non predisposta in fase di costruzione della rete, dovrà essere realizzato nella parte superiore del tubo e in ogni modo non sotto al terzo superiore del tubo stesso. Qualora il diametro della tubazione in uscita debba essere, per ragioni idrauliche, superiore al diametro consentito, si potrà passare al diametro prefissato di 20 cm. all'uscita del pozzetto di ispezione, tenuto conto che generalmente la tubazione di allacciamento al collettore stradale può essere posta in opera con pendenza superiore a quelle delle canalizzazioni interne. L'ufficio tecnico comunale potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, i calcoli idraulici per il dimensionamento del condotto quando le aree private da servire sono di notevoli dimensioni. Il Comune potrà autorizzare allacciamenti alla fognatura pubblica anche con diametri superiori al limite predetto qualora se ne dimostri la necessità con idonei calcoli idraulici. Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con l'interposizione di pozzetti, a fondo sagomato, di idonee dimensioni per l'esecuzione delle operazioni di pulizia delle condotte.

Articolo 40: Servitù di fognatura

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di scaricare le acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui potrà, salvo separate autorizzazioni, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di "scarico coattivo" ai sensi dell'art. 1043 del codice civile. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano idonee allo scopo (art. 1034 del codice civile).

In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere approvati dal Comune.

Articolo 41: Visite tecniche ad utenze civili

Durante e dopo l'esecuzione dei lavori di installazione i funzionari proposti al controllo potranno fare eseguire prove sull'impermeabilità dei condotti (prove di pressione), sull'efficienza dei sifoni (prove di passaggio del fumo o dell'odore) ed ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato.

A tal fine dovrà essere sempre garantita l'ispezionabilità dei manufatti di raccolta, allontanamento e trattamento degli scarichi (fosse settiche, disoleatori, pozzi di dispersione, pozzetti di separazione acque di prima pioggia, pozzetti di prelievo, camerette di ispezione) attraverso il posizionamento di idonei chiusini posti in superficie. È vietato ricoprire tali chiusini con terra e quant'altro impedisca il normale controllo dei funzionari preposti.

Il direttore dei lavori di installazione degli impianti, al più tardi prima dell'entrata in funzione dell'impianto, deve effettuare un esame conclusivo di collaudo della rete di fognatura interna e, quindi, certificare il collaudo favorevole al responsabile del servizio comunale competente.

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare a campione, in qualsiasi momento, visite tecniche alle canalizzazioni interne, al fine di controllare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento.

Articolo 42: Impianti di pretrattamento

Qualora le caratteristiche tecniche del condotto comunale non consentano un regolare deflusso dei reflui e/o non abbiano le specifiche strutturali che consentano l'autolavaggio l'Ufficio Tecnico Comunale può richiedere che lo scarico subisca un pre-trattamento mediante vasche tecniche o fosse Imhoff.

Le fosse settiche o Imhoff sono richieste in deroga al Regolamento dell'Ente Gestore del Servizio di Depurazione Gestore del Servizio di Depurazione cosiccome richiesto con nota n. 25880 di prot. del 2 dicembre 1998.

Articolo 43: Doccioni di facciata

In casi particolari, motivi tecnicamente all'atto della richiesta d'autorizzazione, i doccioni delle fronti delle case direttamente affaccianti verso la pubblica via possono essere allacciati separatamente alla fognatura anche senza sifone previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Fermo restando il parere favorevole di cui al primo comma del presente articolo, il sifone al piede è prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazzi accessibili. I doccioni in ogni modo, dovranno essere di sezione sufficiente ma di diametro interno non superiore a cm. 12, ed il loro numero non inferiore ad uno per 60 mq. di tetto, misurato in proiezione orizzontale, salvo casi preesistenti. E' vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico allo infuori dell'acqua piovana proveniente dal tetto.

Articolo 44: Incassatura

Fermo quanto disposto dal Regolamento edilizio vigente, gli scarichi di cui al precedente articolo, di norma, non devono sporgere dalla linea di confine con la proprietà comunale e dovranno essere incassati nel muro per un'altezza minima di m. 3 dal piano di calpestio del marciapiede, salvo casi particolari. Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove richieda, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere dell'allacciamento alla fognatura stradale. Quando il proprietario non adempie in tempo utile, l'opera sarà eseguita d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, sempre a spese del proprietario stesso, che sarà tenuto al rimborso in base alla liquidazione che sarà fatta dall'ufficio tecnico comunale, secondo le norme di cui al T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 45: Ventilazione dei collettori fognari

E' prescritto, in caso di necessità, il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere, oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri, allo scopo di assicurare un'efficace ventilazione della rete di fognatura urbana.

Articolo 46: Predisposizione di imbocchi nella pubblica fognatura

Nell'imminenza della costruzione di nuovi collettori pubblici o della loro sostituzione, i proprietari di terreni interessati saranno invitati a fornire ogni utile indicazione circa i futuri allacciamenti, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di predisporre, sui collettori fognari, tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari Qualora l'Amministrazione Comunale decida di costruire, contemporaneamente al collettore stradale, anche gli allacciamenti per i fabbricati

esistenti ma non serviti o per quelli di cui è prevista l'imminente edificazione, al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale, gli interessati dovranno sostenere le relative spese.

Articolo 47: Allacciamenti in sede stradale

I lavori per gli allacciamenti nella sede stradale e relativo marciapiede debbono essere eseguiti direttamente da parte degli interessati previa formale domanda all'Amministrazione Comunale ed il versamento dei contributi prestabiliti a copertura delle spese di ripristino stradale. L'allacciamento dovrà essere sempre realizzato secondo le disposizioni che allo scopo saranno impartite dall'ufficio tecnico comunale cui è delegata la vigilanza al corretto svolgimento delle opere.

Gli scarichi idrici dei locali con pavimento posto a quota inferiore al piano stradale devono essere sollevati meccanicamente alla rete di superficie.

Articolo 48: Rifacimento delle opere di allacciamento

Nel caso di soppressione di una tombinatura stradale o della sua trasformazione in canale di fognatura o nel caso di sistemazione di una strada, il Comune provvederà all'esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione il riordino o il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni dei regolamenti vigenti. A richiesta del Comune, i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie a predisporre scarichi nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna degli stabili. Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, sarà perseguito con le penalità previste dalle normative vigenti ed il Comune avrà la facoltà di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, con conseguente addebito delle spese che il Comune incontrerà a causa della mancanza di dette indicazioni.

Articolo 49: Limite alla concessione di scarico civile

La concessione di scarico nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale fu richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai tipi depositati presso il Comune. Pertanto non potranno allacciarsi altre parti degli stabili e tantomeno di stabili contigui, anche se dello stesso proprietario, senza aver prima ottenuto il permesso dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 50: Ammissibilità degli scarichi

Gli scarichi provenienti da insediamenti civili diversi da quelli classificati nelle categorie B2, C e D sono sempre ammessi purché rispettino il presente Regolamento.

Articolo 51: Prescrizioni particolari per gli scarichi di categoria C

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 agli insediamenti di categoria C si applicano le seguenti prescrizioni:

1. Stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico:

È vietato lo scarico di prodotti impiegati nell'attività quali solventi, vernici, liquidi refrigeranti, oli esausti, soluzioni elettrolitiche di batteria, dei residui derivanti da cabine di verniciatura, dei reflui dal trattamento ad umido di aeriformi.

Prima dell'immissione in fognatura, le acque di prima pioggia devono essere sottoposte a idonei pretrattamenti di sedimentazione e disoleatura.

Gli scarichi dovranno essere conformi ai limiti fissati nel precedente art. 55;

2. Lavanderie a umido e tintorie:

È vietato lo scarico di reflui contenenti solventi

Gli scarichi dovranno essere conformi ai limiti fissati nel precedente art. 55;

3. Studi e laboratori fotografici e radiografici:

È vietato scaricare reflui contenenti bagni di sviluppo o di fissaggio nonché residui derivanti dalla manipolazione di isotopi radioattivi

4. Depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione:

Il deposito di rifiuti deve essere realizzato con modalità che assicurino il contenimento degli eventuali inquinanti dilavati dalle piogge o percolanti dai rifiuti.

Prima dell'immissione in fognatura, le acque di prima pioggia devono essere comunque sottoposte a idonei pretrattamenti di sedimentazione e disoleatura.

5. Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide:

Il deposito di sostanze liquide deve essere dotato di idonei bacini di contenimento.

Il deposito di sostanze solide deve essere realizzato con modalità che ne impediscano il dilavamento con le piogge.

6. Mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori:

È vietato scaricare i rifiuti grossolani derivanti dalle suddette attività.

Prima dell'immissione, gli scarichi devono essere sottoposti a idonei pretrattamenti di grigliatura fine.

7. Macelli annessi ai negozi di vendita di carne:

È vietato scaricare sostanze solide, parti di animali, peli, sangue, sostanze grossolane, acque di primo lavaggio.

Prima dell'immissione, gli scarichi devono essere sottoposti ad idonei pretrattamenti di grigliatura fine.

Sezione II – Scarichi Produttivi

Articolo 52: Allacciamento alla pubblica fognatura di scarichi produttivi

Gli scarichi da insediamenti produttivi debbono essere allacciati alla pubblica fognatura con tubazioni distinte da tutte le altre e saranno dotati di due pozzetti, di cui uno ubicato sul terreno privato e l'altro sul terreno comunale, immediatamente all'esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico e di eventuali sedimenti. L'autorizzazione allo scarico, per gli insediamenti produttivi, è nominale, conseguentemente in caso di modificazioni strutturali, di modificazioni dei processi di lavorazione, di diversa destinazione d'uso dell'immobile e di ogni modifica alle condizioni originarie risalenti al rilascio della stessa, comporta la decadenza dell'autorizzazione e la nuova presentazione della domanda d'allacciamento di cui al precedente art. 43.

Gli scarichi produttivi oltre il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli se ed in quanto applicabili, dovranno osservare il disposto dei successivi articoli.

Articolo 53: Limiti di accettabilità

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli insediamenti produttivi e gli insediamenti civili di categoria C di cui all'articolo 53 con scarichi recapitati in pubblica fognatura collegata agli impianti di depurazione, sono tenuti al rispetto dei limiti riportati nella tabella dell'Ente Gestore del Servizio di Depurazione di cui all'ALLEGATO 2.

Per limiti non previsti valgono quelli di cui alla tabella 3- allegato 5 del D.Lgs. 152/99.

Qualora in relazione al mutamento delle situazioni di scarico l'impianto centralizzato di depurazione non sia in grado di rispettare i limiti fissati dal Piano Regionale di risanamento delle acque, l'Ente Gestore del Servizio di Depurazione alla modifica dei limiti di accettabilità con priorità per quelli rilasciati ai sensi del successivo 5° comma.

Gli scarichi devono essere adeguati ai nuovi limiti con le seguenti modalità:

- Se nuovi fin dalla loro attivazione;
- Se esistenti entro 24 mesi;

Fermi restando i limiti inderogabili per i parametri previsti dalla tab. 5- Allegato 5 al D.Lgs. 152/99, a richiesta gli interessati tenuto conto delle capacità di trattamento dell'impianto centralizzato, l'Ente Gestore del Servizio di Depurazione potrà definire, per uno o più parametri valori di accettabilità dello scarico superiori a quelli stabiliti dal precedente primo comma a valere per tutte le attività appartenenti alla tipologia identificata e con scarichi di caratteristiche analoghe a quelle riportate nella richiesta.

Articolo 54: Scarichi produttivi concessi condizionatamente

Nel caso in cui si richiedessero o si verificassero immissioni nella pubblica fognatura di scarichi che, a giudizio dell'autorità comunale, possono avere effetti negativi sul sistema di fognatura e sulla depurazione o che possano costituire pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, l'Amministrazione Comunale potrà a suo giudizio:

- 1 - negare o revocare l'autorizzazione allo scarico;
- 2 - imporre dei pretrattamenti che rendano accettabile lo scarico;
- 3 - richiedere il controllo sulle portate e sull'andamento dell'immissione;
- 4 - richiedere l'installazione di campionatori automatici o analizzatori in continuo dello scaricato;
- 5 - vincolare lo scarico a portate determinate;
- 6 - far eseguire le opere di rifacimento totale o parziale della rete fognaria nel tratto interessato dallo

scarico;

7 - richiedere il pagamento di una quota per compensare i maggiori oneri incontrati nella depurazione. Qualora si autorizzi il pretrattamento della portata, dovranno essere preventivamente sottoposti per l'approvazione i relativi progetti, con l'avvertenza che essi dovranno corrispondere in tutto e per tutto alle norme e disposizioni di legge vigenti. Gli impianti di pretrattamento ed i dispositivi per uniformare le portate, autorizzati dal Comune, dovranno essere costruiti e mantenuti in perfetta efficienza e conservazione, a completa cura e spese dei proprietari degli immobili. Le clausole contenute nel presente articolo non devono essere intese in senso restrittivo, e cioè tali da ostacolare particolari accordi tra l'ente pubblico e l'industria privata, ma al contrario, qualora la potenzialità ed il dimensionamento delle installazioni del sistema di fognatura lo consentano, potrà essere prevista l'accettazione, dietro corresponsione di un ulteriore canone, anche di scarichi di portata e caratteristiche inconsuete fatte salve le competenze dell'Ente Gestore del Servizio di Depurazione e l'autorità sanitaria.

Articolo 55: Ammissibilità degli scarichi

Prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico il Comune provvede ad acquisire un parere obbligatorio e vincolante dell'Ente Gestore del Servizio di Depurazione.

Il Comune trasmetterà all'Ente Gestore del Servizio di Depurazione la richiesta di parere allegando la documentazione di cui ai commi precedenti in duplice copia.

L'Ente Gestore del Servizio di Depurazione entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione restituirà al comune una copia controfirmata della documentazione allegata, unitamente al parere di competenza ai sensi dell'art. 6 del Regolamento approvato dal C.d.A. del Consorzio di Tutela Ambientale del Magentino nella seduta del 08.10.99 con atto n. 145.

L'incompletezza della documentazione o le integrazioni che l'Ente Gestore del Servizio di Depurazione riterrà di richiedere per l'istruttoria della domanda, formulate per iscritto, interrompe il termine sopra indicato. In questo caso, l'Ente Gestore del Servizio di Depurazione rilascerà il parere entro trenta (30) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione e delle eventuali integrazioni richieste.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi come sopra classificati sono soggetti alle seguenti disposizioni:

1. **Acque di processo**

Gli scarichi di acque di processo devono essere conformi ai limiti fissati dall'art. 54.

I suddetti limiti non potranno in nessun caso essere conseguiti con diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Non è altresì consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, scarichi parziali contenenti le sostanze indicate nel 5° comma dell'art. 28 del D.Lgs 152/99.

Qualora in un insediamento abbiano origine scarichi contenenti le sostanze indicate al 4° comma dell'art. 28 del Decreto, prima della loro confluenza nello scarico generale deve essere realizzata idonea cameretta di ispezione e controllo per la verifica del rispetto dei limiti previsti dal primo comma.

2. Acque nere

Gli scarichi di acque nere, purché allontanati e recapitati in fognatura con opere di smaltimento indipendenti da quelli derivanti da ciclo produttivo, sono da considerare scarichi civili e sono da classificare nella categoria A o B1 in base agli edifici di provenienza.

Qualora le acque nere siano convogliate congiuntamente alle acque di processo, si applicano invece le norme relative a queste ultime.

3. Acque di raffreddamento

Le acque di raffreddamento, definite come acque che non subiscono alterazioni in conseguenza del loro uso nei cicli produttivi salvo che per il parametro "temperatura"; e che provengono da nuovi insediamenti, devono essere in via prioritaria riciclate o, nel rispetto della normativa vigente scaricate in recapiti diversi dalla fognatura mista.

In caso di riciclo delle acque usate, l'Ente Gestore del Servizio di Depurazione, si riserva la possibilità di concedere deroghe in applicazione dell'articolo 28 comma 10 del D.Lgs 152/99.

L'immissione di acque di raffreddamento in contrasto con quanto indicato può essere consentita dall'Ente Gestore del Servizio di Depurazione solo in casi particolari e motivati.

4. Acque meteoriche

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento dei nuovi insediamenti possono immettere in fognatura mista o in collettore unicamente le acque di prima pioggia, determinate in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente e dalle norme di cui all'ALLEGATO 1 mediante opere di smaltimento indipendenti.

In caso di fognatura separata, le acque meteoriche sono collegate alla fognatura bianca.

L'immissione di acque meteoriche in contrasto con quanto indicato può essere consentita dall'Ente Gestore del Servizio di Depurazione solo in casi particolari e motivati.

Qualora da un insediamento produttivo vengano scaricate complessivamente acque utilizzate nel ciclo produttivo in misura superiore a 50.000 m³/a, è fatto obbligo l'installazione, per ogni punto di scarico di un adeguato sistema per la misura della portata aventi caratteristiche che saranno definite dall'Ente Gestore del Servizio di Depurazione. Potrà inoltre essere richiesta installazione di un campionatore automatico.

Articolo 56: Scarichi di sostanze pericolose già assogettati alla disciplina del D.Lgs. 27 Gennaio 1992, n. 133

Si applicano integralmente le norme indicate all'art. 34 del D.Lgs n. 152/1999.

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, previa acquisizione del parere preventivo e vincolante dell'Ente Gestore del Servizio di Depurazione e dell'autorità sanitaria.

Articolo 57: Scarichi contenenti sostanze radioattive

Per gli scarichi contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni.

Articolo 58: Scarichi contenenti sostanze non previste dalla normativa sull'inquinamento

Qualora risulti dalla domanda di autorizzazione allo scarico o venga accertato d'ufficio, in alcuni reflui industriali, la presenza di elementi o composti, che possono comportare pregiudizi al processo depurativo dell'impianto centralizzato di depurazione, non previsti tra i parametri indicati nell'ALLEGATO 2, l'Ente Gestore del Servizio di Depurazione stabilirà, caso per caso, i limiti da stabilirsi.

Articolo 59: Esercizio degli impianti aziendali di pretrattamento

Qualunque interruzione parziale o totale, nel funzionamento degli impianti aziendali di pretrattamento anche per attività di manutenzione, deve essere tempestivamente comunicata al Comune e all'Ente Gestore del Servizio di Depurazione. In relazione alla peculiarità delle situazioni conseguenti al fermo degli impianti, verranno dettate specifiche prescrizioni. Queste potranno comportare anche la fermata dei cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi, qualora negli scarichi siano presenti sostanze che possono pregiudicare il regolare funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione.

Le operazioni di manutenzione ordinaria degli eventuali impianti di pretrattamento devono assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento in qualunque condizione.

Nel caso si renda necessario effettuare operazioni di manutenzione straordinaria che possono comportare temporaneamente una variazione quantitativa e/o un peggioramento della qualità dello scarico il titolare dell'insediamento ne deve dare comunicazione all'Ente Gestore del Servizio di Depurazione, almeno 15 giorni prima della data prevista, indicando la natura delle manutenzioni, gli accorgimenti adottati per non arrecare danni, la data di inizio e di presumibile fine delle operazioni, l'entità delle variazioni quantitative e/o qualitative.

Qualora si verificano guasti che comportino interruzioni di esercizio degli impianti di pretrattamento, il titolare dell'insediamento deve adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il massimo contenimento dell'inquinamento prodotto dallo scarico dandone immediata comunicazione telefonica e via telefax, seguita da conferma scritta, all'Ente Gestore del Servizio di Depurazione.

Fermi restando i limiti inderogabili per i parametri relativi a sostanze pericolose previste dalle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99, qualora le operazioni di manutenzione straordinaria o di guasto all'impianto nonostante gli accorgimenti adottati, possano comportare il superamento dei limiti di accettabilità previsti dall'art. 54, su richiesta del titolare dello scarico l'Ente Gestore del Servizio di Fognatura potrà concedere deroghe ai suddetti limiti per il tempo necessario alla rimessa in esercizio dell'impianto di pretrattamento fissando se ritenuto opportuno specifiche restrizioni.

Articolo 60: Messa a punto funzionale dei nuovi impianti di pretrattamento

Fermi restando i limiti inderogabili per i parametri relativi a sostanze pericolose previste dalle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99, a richiesta del titolare dell'insediamento l'ente gestore del servizio può assegnare limiti allo scarico superiori a quelli stabiliti dall'art. 54 per il tempo necessario per la messa a punto funzionale dei nuovi impianti di pretrattamento nella fase di avviamento.

Articolo 61: Ispezioni e controlli a scarichi produttivi

L'insediamento produttivo allacciato alla pubblica fognatura dovrà installare, a propria cura e spese, un'apposita cameretta di controllo e la strumentazione per il controllo automatico degli scarichi, qualora l'autorità comunale lo richiedesse. Tali camerette dovranno risultare facilmente

accessibili, in posizione sicura e costruite in conformità ai progetti preventivamente approvati dal Comune. Tali camerette dovranno essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese della proprietà interessata. Il personale del Comune avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per effettuare controlli, ispezioni, misure, analisi, campionature e quanto altro occorra in ottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento. Nessuno potrà manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dall'autorità comunale. Chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione, salvo ed impregiudicato il diritto da parte dell'amministrazione di revocare l'autorizzazione di scarico.

Durante e dopo l'esecuzione dei lavori di installazione i funzionari proposti al controllo potranno fare eseguire prove sull'impermeabilità dei condotti (prove di pressione), sull'efficienza dei sifoni (prove di passaggio del fumo o dell'odore) ed ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato.

A tal fine dovrà essere sempre garantita l'ispezionabilità dei manufatti di raccolta, allontanamento e trattamento degli scarichi (fosse settiche, disoleatori, pozzi di dispersione, pozzetti di separazione acque di prima pioggia, pozzetti di prelievo, camerette di ispezione) attraverso il posizionamento di idonei chiusini posti in superficie. È vietato ricoprire tali chiusini con terra e quant'altro impedisca il normale controllo dei funzionari preposti.

Il direttore dei lavori di installazione degli impianti, al più tardi prima dell'entrata in funzione dell'impianto, deve chiedere al Responsabile del servizio comunale competente l'esame conclusivo il collaudo della rete di fognatura interna. Il funzionario comunale incaricato certifica il collaudo favorevole sulla base del progetto approvato.

L'impresa esecutrice dell'impianto deve favorire gratuitamente la necessaria manodopera, apparecchi e materiali per effettuare l'esame di collaudo.

Il progetto approvato deve essere disponibile in cantiere.

Articolo 61: Prove, analisi e misure

Tutte le campionature per le misure, le prove, le analisi ed i controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi immessi nella fognatura, verranno prelevate dal personale dell'Ente Gestore del Servizio di Depurazione o dal personale dell'A.R.P.A., eventualmente con l'assistenza della polizia urbana in occasione di prelievi aventi carattere ufficiale.

Nel caso di mancanza di apposito pozzetto d'ispezione tali prelevamenti verranno effettuati sia nella cameretta d'ispezione della pubblica fognatura, sita immediatamente a valle dello scarico, sia in quella immediatamente a monte e il dato verrà valutato in confronto. Le campionature e analisi verranno eseguite a norma di legge.

Articolo 63: Responsabilità

Durante le visite di controllo, nell'ambito della proprietà privata, il personale dell'Ente Gestore del Servizio di Depurazione o del personale dell'A.R.P.A. sarà tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza prescritte.

TITOLO V CANONI O DIRITTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Articolo 65: Tariffe a carico degli insediamenti civili

Entro il termine stabilito dalla legislazione vigente, l'Amministrazione Comunale adotterà apposita delibera di C.C. per l'adeguamento del canone o diritto per il servizio di raccolta e allontanamento delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili. Parimenti l'Ente gestore dell'impianto di depurazione adotterà apposita delibera di C.D. per l'adeguamento del canone o diritto per il servizio di depurazione delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili.

L'accertamento e la riscossione del canone verrà effettuato dall'Ente che gestisce il Pubblico Servizio di Acquedotto che provvederà a trasmettere al Comune l'importo relativo al servizio di raccolta e allontanamento e all'Ente Gestore del Servizio di Depurazione l'importo relativo al servizio di depurazione. Per gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal Pubblico Acquedotto, l'accertamento e la riscossione verrà effettuata dagli uffici comunali.

Articolo 66: Tariffe a carico degli insediamenti produttivi

In conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa, entro il 31 ottobre di ciascun anno l'Amministrazione Comunale adotterà apposita delibera per l'applicazione del canone o diritto per il servizio di raccolta ed allontanamento delle acque reflue. Contestualmente, l'Ente Gestore del Servizio di Depurazione, adotterà apposita delibera per l'applicazione del canone o diritto per il servizio di depurazione delle acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi. Entro la fine di febbraio di ciascun anno, i complessi produttivi dovranno presentare al Comune le denunce degli elementi necessari alla determinazione del canone per il servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue. Copia di tali denunce dovrà essere inviata all'Ente gestore dell'impianto di depurazione. L'accertamento ed i controlli, di cui all'art. 7 della Legge Regionale 25/81, verranno svolti dal Consorzio di Tutela Ambientale del Magentino ai sensi della convenzione sottoscritta in data 01.02.2000 con la collaborazione degli Uffici Comunali. La riscossione del canone per i servizi sopra elencati, verrà effettuata, con le modalità previste dalla legge, dal Consorzio di Tutela Ambientale del Magentino ai sensi della suddetta convenzione. Il canone relativo alla fognatura sarà versato al Comune nei modi e nei tempi stabiliti dalla suddetta convenzione e dal Regolamento per l'utilizzo dei servizi Consortili approvato dal C.d.A del Consorzio di Tutela Ambientale del Magentino nella seduta del 08.10.99 con atto n. 145.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 67: Deroghe

In circostanze eccezionali è in facoltà dell'Amministrazione Comunale dare prescrizioni anche a deroga parziale delle presenti disposizioni, esclusa però sempre qualsiasi variazione alla misura e modalità dei corrispettivi stabiliti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Suddette deroghe saranno comunque condizionate dal parere della autorità sanitaria e dal Consorzio Gestore del Servizio di Depurazione.

Articolo 68: Penali

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali di Polizia Municipale, Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché dagli organi di Polizia Sanitaria.

Gli organi accertatori, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque necessario ai fini della esplicazione di attività di vigilanza, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa ai sensi delle Legge n. 689/81.

Per il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni stabilite dalla normativa statale e regionale vigente.

Le violazioni non costituenti reato e non diversamente sanzionate da previsioni di leggi Statali o Regionali, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 150.000 ad un massimo di €. 900.000.

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle Ordinanze emanate dal Sindaco, salvo i casi previsti dall' Art. 650 del Codice Penale, è punito con sanzione da un minimo di €. 150.000 a un massimo di €. 900.000.

Fermo restando le responsabilità penali per fatti od omissioni che costituiscono reato, chiunque si renda responsabile di danni alla rete di fognatura e di collettamento e/o all'impianto di depurazione consortile è inoltre tenuto alla refusione dei danni e delle spese sostenute dal Comune e dal Consorzio di depurazione.

Articolo 69: Sospensione/revoca delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, può essere disposta la sospensione e quindi la revoca della concessione o della autorizzazione nei casi previsti dalle vigenti leggi.

Articolo 70: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione in C.C. e l'affissione per 15 giorni consecutivi all'albo comunale, ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Articolo 71: Sostituzione dei precedenti Regolamenti

Il presente sostituisce a tutti gli effetti ogni presente Regolamento del Servizio di raccolta e convogliamento delle acque di scarico.